



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 3250 del 10 marzo 2020

Serv. FS Area 4

Rif. del

Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta osservazioni bozza decreto recante *Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro* - Attività CCTS

Nella riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dell'11/2/2020, è stata illustrata la bozza del decreto in oggetto.

Al riguardo, è quanto mai opportuno coinvolgere, mediante una puntuale informazione da parte dei Collegi, i colleghi esperti nel settore, al fine di sensibilizzarli per fornire un proprio contributo sul testo in discussione, con l'obiettivo prioritario di licenziare un provvedimento pienamente condiviso e concretamente applicabile.

Le osservazioni alla bozza di decreto (che si allega in copia) dovranno pervenire a questo Consiglio Nazionale, esclusivamente in formato word, utilizzando la tabella allegata (precisando l'articolo da modificare, il testo della modifica e le motivazioni della proposta), **entro il 3 aprile 2020 all'indirizzo di posta elettronica a.cardinali@cng.it**, per permetterne una elaborazione coordinata e, quindi, la predisposizione di un unico documento da presentare nella prossima riunione del CCTS. **Si chiede inoltre di voler indicare un referente da contattare qualora si rendano necessari chiarimenti sulle osservazioni inviate.**

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

f.to Maurizio Savoncelli

/ac

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante la "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento." e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le "disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto." convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229." e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante l'"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la



Il Ministro dell'Interno

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, recante le "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'articolo 46, comma 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti la sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

1. Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettere a punto 4 e b del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per le attività industriali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I, II che costituiscono parte integrante al presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 3

Informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Art. 4

Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati "addetti al servizio antincendio", ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 34 del medesimo decreto.

2. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 5

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto



Il Ministro dell'Interno

2. Per le attività di cui all'allegato IV, è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512

4. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale del Ministero della Difesa "addetto al servizio antincendio" può assolvere l'obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti o le scuole della propria Amministrazione.

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 6

Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio devono possedere i requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto per i corsi di tipo A;

c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2011 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;



Il Ministro dell'Interno

d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le modalità definite all'allegato V per corsi di tipo B;

c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2011;

d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

4. I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le modalità definite all'allegato V per corsi di tipo C;

c) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

5. I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.

6. I docenti dovranno fornire, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. I corsi di cui all'articolo 5, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, l'obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio decorre dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento svolto. Nei casi in cui la formazione o l'ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 5 anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3 comma 1 lett. f, l'art. 5, l'art. 6 e l'art. 7 del D.M. 10/3/1998.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

1.1 Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori dovrà essere effettuata sui seguenti argomenti:
 - a) rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
 - b) rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
 - c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori ordinari per l'evacuazione in caso di incendio;
 - obbligo di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco (a meno delle eventuali porte mantenute in posizione di “aperto” asservite ad apposito impianto di rivelazione e allarme incendio);
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
 - d) ubicazione delle vie d'esodo;
 - e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
 - f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
 - g) il nominativo del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione.
2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornate nel caso in cui si verifichi

un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

3. L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

1.3 Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente decreto, ricorra l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

1. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.

2. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori, ecc...).

3. Lo svolgimento delle esercitazioni deve essere compatibile con la presenza di situazioni di notevole affollamento e con la presenza di persone con specifiche esigenze.

4. Possono essere esclusi dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro.

5. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:

- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;

- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.

1. Il datore di lavoro dovrà documentare l'evidenza delle attività esercitative espletate.
2. Qualora nello stesso edificio coesistano più datori di lavoro, dovrà essere promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

ALLEGATO II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

2.1 Generalità

1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
 - a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato ogni qualvolta intervenga una modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
 - a) le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
 - b) il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
 - c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
 - d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
 - e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, all'evacuazione, alla lotta antincendio, al primo soccorso);
 - f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
2. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
 - a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo esemplificativo: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
 - b) i compiti del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
 - c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
 - d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;

- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
 - f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
3. Il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
 - b) il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
 - c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
 - d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili;
 - e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico.
4. Per luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
6. E' necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

2.3 Assistenza alle persone con esigenze special in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).

2.4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e/o in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2 punto 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2 punti 1 e 2.

ALLEGATO III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

3.1 Generalità

1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

3.1.2.1 Generalità

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati nel seguito.
2. L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

3.1.2.2 Attività di livello 3

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale fattispecie le seguenti attività:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
 - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi);
 - h) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
 - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - j) interporti con superficie superiore a 20 000 m²;
 - k) alberghi con oltre 200 posti letto;

- l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
 - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
 - n) uffici con oltre 1000 persone presenti;
 - o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - q) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG), nei punti 3.2.5 e 3.2.6.

3.1.2.3 Attività di livello 2

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale fattispecie le seguenti attività:
- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
 - b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG) nei punti 3.2.5 e 3.2.6.

3.1.2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG) nei punti 3.2.5 e 3.2.6.

3.1.2.5 Contenuti minimi dei corsi di formazione

CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)

1-FOR

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio;	1 ora

		misure comportamentali.	
2	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.	1 ora
3	ESERCITAZIONI PRATICHE	Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili	2 ore

DURATA TOTALE 4 ore

CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).

2-FOR

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	- Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	3 ore

DURATA TOTALE 8 ore

CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa la verifica di apprendimento)

3-FOR

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	- Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ore

2	STRATEGIA ANTINCENDIO – prima parte	Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione; - esodo; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumo e calore.	4 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO – seconda parte	Misure antincendio (seconda parte): - controllo dell'incendio; - operatività antincendio; - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. I controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: le procedure di emergenza, le procedure di allarme, le procedure di evacuazione.	4 ore
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	Presenza visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;; presenza visione sui dispositivi di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.	4 ore

DURATA TOTALE 16 ore

3.1.2.6 Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

1-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 ESERCITAZIONI PRATICHE	Presenza visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili	2 ore

DURATA TOTALE 2 ore

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

2-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale, e devono riguardare sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE	Presenza visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	3 ore

DURATA TOTALE 5 ore

CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

3-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale, e devono riguardare sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE	Presenza visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presenza visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	3 ore

DURATA TOTALE 8 ore

ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
- h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- j) interporti con superficie superiore a 20000 m²;
- k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 persone presenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai

sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.

ALLEGATO V - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

5.1 Inquadramento didattico

1. Il corso di formazione per docenti, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.
2. Il corso è completato con l'esame finale il cui superamento abilita all'erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell'allegato III.
3. E' possibile acquisire le abilitazioni parziali:
 - all'erogazione dei soli moduli teorici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale.
 - all'erogazione dei soli moduli pratici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale.
1. In relazione agli argomenti trattati è previsto, per tutti i moduli, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo, un test di verifica di apprendimento, a carattere didattico e non valutativo.
2. Resta ferma la facoltà, in relazione a specifiche esigenze, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una durata complessiva maggiore.
3. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, possono essere previsti, prima dell'esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità.

5.2 Contenuti minimi del corso

1. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III (moduli teorici e moduli pratici) si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e superamento del relativo esame finale.
2. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (48 ore) e superamento di un apposito esame finale.
3. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale. Il corso di formazione di tipo C per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico, per gli aspiranti docenti impegnati nella didattica relativa alla sola parte pratica; pertanto non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
4. Per ciascun modulo viene indicato di seguito il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso deve essere articolato, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione.

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
1	OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI Il primo modulo è di carattere introduttivo finalizzato a fornire un preliminare quadro di insieme degli obiettivi e dei criteri generali di sicurezza antincendio, nonché evidenziare i capisaldi della progettazione antincendio.	1.1 OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI In questo ambito vengono analizzati gli obiettivi della prevenzione incendi, introdotti i criteri generali per la valutazione del rischio di incendio e per la individuazione delle misure preventive, protettive e di esercizio necessarie per mitigare il rischio. Inoltre, viene illustrata l'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con particolare riferimento alle competenze in materia di prevenzione incendi.	2

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
2	FISICA E CHIMICA DELL'INCENDIO Il secondo modulo è articolato in tre lezioni: nella prima sono trattati i principi della combustione e vengono descritte le caratteristiche delle sostanze pericolose in relazione alle fonti di innesco; nella seconda si affronta l'argomento della estinzione e delle sostanze estinguenti; nella terza vengono descritte le modalità per ridurre la probabilità di accadimento dell'incendio attraverso le misure di prevenzione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	2.1 GENERALITÀ SULLA COMBUSTIONE E SOSTANZE PERICOLOSE Vengono analizzati, puntualmente, tutti i parametri, gli elementi coinvolti nell'innesco e nella propagazione dell'incendio (combustione, prodotti e reagenti, reazione di combustione, fonti di innesco ed energia di attivazione, campo di infiammabilità, temperatura di infiammabilità, temperatura di accensione, temperatura di combustione, prodotti della combustione, curva tempo-temperatura, sostanze pericolose combustibili ed infiammabili -caratteristiche e classificazione-, esplosioni di miscele infiammabili di gas, vapori e polveri).	2 [1]
		2.2 SOSTANZE ESTINGUENTI Partendo dalla classificazione dei fuochi vengono descritti i meccanismi che influenzano l'estinzione dell'incendio e illustrate le peculiarità delle sostanze estinguenti (acqua, acqua frazionata/nebulizzata, schiume, polveri, gas inerti) effettuando le necessarie comparazioni fra le varie sostanze estinguenti. Completano l'argomento alcuni cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio.	2 [1]
		2.3 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI Viene introdotto il concetto di rischio di incendio ed evidenziati i criteri generali di compensazione del rischio attraverso le misure di prevenzione.	2 [2]

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
3	LEGISLAZIONE GENERALE E PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI Il terzo modulo ha il compito di fornire, in due lezioni, un inquadramento generale sulle leggi e i regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, oltre ai procedimenti di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica	3.1 LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA ANTINCENDI Nella lezione si sviluppa un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive finalizzate a compensare il rischio di incendio per il settore della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.	1

		6.4	ALTRE MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: accessi, accostamento dei mezzi di soccorso, distanze di sicurezza, (interne, esterne, di protezione), dimensionamento, caratteristiche e protezione delle vie di esodo (lunghezza, larghezza, numero di uscite, tipi di porte e sistemi di apertura, tipi di filtri e di scale, luoghi sicuri e spazi calmi), aerazione. Analisi di casi pratici sul dimensionamento delle vie di esodo.	2
		6.5	SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, ALLARME E SISTEMI DI ALIMENTAZIONI DI SICUREZZA. Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, esigenze di manutenzione.	2 [1/2]
		6.6	ESTINTORI DI INCENDIO PORTATILI E CARRELLATI Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, focolai tipo, certificato di prova, omologazione, etichettatura, criteri generali di scelta, modalità di protezione degli ambienti e manutenzione.	2 [2]
		6.7	IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI DI TIPO AUTOMATICO E/O MANUALE Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei vari impianti (reti idranti, sprinkler, altre tipologie di impianti), manutenzione. Analisi di casi pratici.	2 [1/2]
		6.8	IMPIANTI DI CONTROLLO FUMI E CALORE, DI TIPO MECCANICO E NATURALE, E SISTEMI DI VENTILAZIONE Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, manutenzione.	2

DURATA TOTALE 16 [4] ore

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
7	ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Nel modulo viene illustrato, in due lezioni, l'argomento della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. In particolare vengono fornite al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	7.1 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI, PERICOLI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE, SCENARI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO Riferimenti normativi: decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Organismi di controllo. 7.2 SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Vengono affrontati gli elementi fondanti dell'analisi dei rischi e le attività derivanti dalle valutazioni da parte degli organismi tecnici di controllo: eventi con impatto al di fuori degli stabilimenti, effetti domino, compatibilità territoriale e pianificazione di emergenza esterna. Sistema di gestione della sicurezza	2 [1/2] 2 [1/2]

DURATA TOTALE 4 [1] ore

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
8	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Questo modulo ha lo scopo di illustrare i riferimenti normativi e applicativi di organizzazione e gestione della sicurezza. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	8.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Viene illustrato che cos'è un sistema di gestione antincendi e quali sono i suoi elementi fondamentali ai sensi delle normative vigenti, con i riferimenti alle attività lavorative e alle pertinenti regole tecniche (regole tecniche verticali, decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007). Vengono anche descritti i compiti dei lavoratori dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza, in relazione alle diverse tipologie e complessità di attività.	2

DURATA TOTALE 2 ore				
MODULO	OGGETTO	LEZIONI		ORE
9	Questo modulo ha lo scopo di illustrare, in due lezioni più un'esercitazione pratica gli elementi necessari per l'identificazione degli scenari incidentali ipotizzati, e delle azioni idonee alla gestione nel caso in cui gli stessi si verifichino e la gestione delle emergenze con particolare riferimento alle caratteristiche di un piano di emergenza e alle modalità di evacuazione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	9.1	Il piano di emergenza e il piano di evacuazione	2 [1]
		9.2	Il ruolo degli addetti antincendi nel piano di emergenza	2 [1]
		9.3	Esercitazione pratica di applicazione del piano di emergenza e del piano di evacuazione	4 [4]

DURATA TOTALE 8 [6] ore				
MODULO	OGGETTO	LEZIONI		ORE
10	PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI, DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA Questo modulo, consistente in due esercitazioni di carattere pratico, ha lo scopo di illustrare ai discenti le procedure di utilizzo delle dotazioni, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva, affinché alla fine del modulo non solo siano in grado di utilizzare le stesse, ma siano anche in grado di insegnarne a loro volta il corretto utilizzo. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	10.1	Esercitazioni pratiche nell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva.	6 [6]
		10.2	Esercitazioni pratiche per l'insegnamento dell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva	6 [6]

**DURATA TOTALE 12 [12]
ore**

[*] durata del corso di tipo C

5.3 Esami di fine corso

5.1.3.1 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione sia dei moduli teorici sia dei moduli pratici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta ed in una prova pratica. Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del presente decreto l'esame è limitato alla sola prova pratica.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno un mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.1.3.2 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli teorici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno un mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.1.3.3 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova scritta ed in una prova pratica.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno un mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.4 Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 5, comma 2, lett.a).
2. L'aggiornamento dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici deve avere durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L'aggiornamento dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici deve avere durata di almeno 12 ore.
4. L'aggiornamento dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici deve avere durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, di corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 è considerata attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Tabella riassuntiva delle proposte formulate al documento: _____

1	2	3	4	5	6	7
Componente	-Articolo N°/ -Comma N°/ -	Paragrafo / Periodo/Parola/Figura /Tabella /	Modifica formulata	Proposta di modifica	Modifica approvata dal CCTS	Osservazioni

Il coordinatore _____